



AREA DEL DIRITTO PRIVATO

SCHEMA RIASSUNTIVO DELLE QUESTIONI TRATTATE NELL'ESERCITAZIONE CON GLI AVVOCATI TUTORI DI LUNEDÌ 22 GENNAIO 2024

Norme di riferimento:

Art. 5, 1 e 2 co., d.lgs. n. 28/2010 (Mediazione obbligatoria)

Art. 100 c.p.c. Interesse ad agire

Art. 570 c.c. Successione dei fratelli e delle sorelle

Art. 102 c.p.c. Litisconsorzio necessario

Art. 643 c.p. Circonvenzione di persone incapaci ↔ Art. 1418, 1 co., c.c. Cause di nullità del contratto

Art. 591 c.c. Casi di incapacità

Art. 624 c.c. Violenza, dolo, errore

Pronunce di riferimento:

Cass. civ., sent. 6.2.2023, n. 3523

(nullità del testamento redatto in esito alla commissione di reato di circonvenzione di incapace)

«Il contratto stipulato per effetto diretto del reato di circonvenzione d'incapace è nullo, ai sensi dell'art. 1418 c.c., per contrasto con norma imperativa, dovendosi ravvisare una violazione di disposizioni di ordine pubblico in ragione delle esigenze d'interesse collettivo sottese alla tutela penale, trascendenti quelle di mera salvaguardia patrimoniale dei singoli contraenti perseguite dalla disciplina sull'annullabilità dei contratti (nella specie, è stata dichiarata la nullità delle schede testamentarie stante l'avvenuto accertamento della commissione del reato di circonvenzione di incapace posto in essere proprio in occasione della redazione di tali atti) »

Cass. civ., sent. 23.12.2014 n. 27351

(annullamento del testamento per incapacità naturale del testatore)

«In tema di annullamento del testamento, l'incapacità naturale del testatore postula la esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del "de cuius", bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi; peraltro, poiché lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l'eccezione, spetta a chi impugni il testamento dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso grava, invece, su chi voglia avvalersene provarne la corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo».

Cass. civ., sent. 31.08.2023 n. 25521

(annullamento del testamento per dolo – prova dell'impiego di mezzi fraudolenti idonei a trarre in inganno il testatore)

«Il principio del rispetto assoluto della volontà del testatore comporta che, al fine di poter affermare che una disposizione testamentaria sia affetta da dolo, non è sufficiente dimostrare una qualsiasi influenza di ordine psicologico esercitata sul testatore, se del caso mediante blandizie, richieste, suggerimenti o sollecitazioni, ma occorre, invece, la prova dell'avvenuto impiego di veri e propri mezzi fraudolenti idonei a trarre in inganno il testatore, avuto riguardo alla sua età, allo stato di salute, alle sue condizioni di spirito, così da suscitare in lui false rappresentazioni ed orientare la sua volontà in un senso diverso da quello in cui si sarebbe spontaneamente indirizzata. L'esigenza di assicurare una più penetrante ricerca della volontà del testatore, di là delle mere dichiarazioni, impone innanzitutto un esame globale della scheda testamentaria e non di ciascuna singola disposizione, alla stregua dei principi generali di ermeneutica di cui all'art. 1362 c.c., applicabili al testamento sia pure con gli opportuni adattamenti».

Cass. civ., ord. 17.10.2022 n. 30424

(annullamento del testamento per dolo – prova dell'impiego di mezzi fraudolenti idonei a trarre in inganno il testatore – valutazione dell'idoneità con criteri di larghezza ove il testatore sia affetto da malattie senili che causano debolezze decisionali ed affievolimenti della "consapevolezza affettiva")

«La disposizione testamentaria può dirsi effetto di dolo, ai sensi dell'art. 624, comma 1, c.c., allorché vi sia prova dell'uso di mezzi fraudolenti che, avuto riguardo all'età, allo stato di salute, alle condizioni di spirito del testatore, siano stati idonei a trarlo in inganno, suscitando in lui false rappresentazioni ed orientando la sua volontà in un senso verso il quale essa non si sarebbe spontaneamente indirizzata; idoneità da valutarsi con criteri di larghezza nei casi in cui il testatore, affetto da malattie senili che causano debolezze decisionali ed affievolimenti della "consapevolezza affettiva", sia più facilmente predisposto a subire l'influenza dei soggetti che lo accudiscono o con cui da ultimo trascorre la maggior parte delle sue giornate, costituendo tali valutazioni apprezzamenti di fatto non sindacabili in sede di legittimità, se non nei limiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.».

Considerazioni generali sulla vicenda:

L'azione di impugnativa del testamento rientra nell'ambito delle controversie sulle "successioni ereditarie" di cui all'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 28/2010: sicché s'impone, per chi intende far cadere gli effetti di un testamento, l'esperimento del procedimento di mediazione (obbligatoria), quale condizione di procedibilità dell'azione (art. 5, comma 2, d.lgs. n. 28/2010).

Nel caso di specie, le due schede testamentarie possono essere impugnate attraverso un'azione di nullità in esito a commissione del reato di circonvenzione di incapace (art. 643 c.p. e art. 1418, 1 co., c.c.) ovvero di annullamento per incapacità di intendere o di volere ex art. 591, 2 co., n. 3 c.c.

Sul diverso presupposto della sussistenza della capacità naturale in capo al testatore, esse potranno essere impugnate sempre con un'azione di nullità in esito a commissione del reato di circonvenzione di incapace (art. 643 c.p. e art. 1418, 1 co., c.c.) ovvero, in subordine, per dolo testamentario ex art. 624, 1 co., c.c.

In tema di "circonvenzione di persone incapaci" l'art. 643 c.p. dispone che "chiunque, per procurare a sé o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di una persona minore, ovvero abusando dello stato d'infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 206 a euro 2.065". La Corte di Legittimità rileva come la sanzione della nullità risulta conseguenza dall'applicazione del principio secondo cui il contratto stipulato per effetto diretto del reato di circonvenzione d'incapace è nullo, ai sensi dell'art. 1418, 1 co., c.c., per contrasto con norma imperativa, dovendosi ravvisare una violazione di disposizioni di ordine pubblico in ragione delle esigenze d'interesse collettivo (tale dovendosi ritenere, la libertà di autodeterminarsi) sottese alla tutela penale, trascendenti quelle di mera salvaguardia patrimoniale dei singoli contraenti perseguite dalla disciplina sull'annullabilità dei contratti. In applicazione della suddetta regola, è stata tratta la conclusione della nullità della scheda testamentaria ove, in occasione della redazione del testamento, venga accertata la commissione del reato di circonvenzione di incapace in danno del testatore (Cass. civ. n. 3523/2023). Tale fattispecie di reato può presupporre uno stato di infermità o di deficienza psichica, pur non essendo la persona interdetta o inabilitata. Si trova in uno stato di "infermità psichica" il soggetto affetto da una malattia mentale, idonea a diminuire grandemente, anche se non totalmente, la sua capacità di intendere e di volere. La "deficienza psichica" comprende, invece, tutte le ipotesi di minorata capacità intellettuale o volitiva, idonee a rendere un soggetto una facile preda dell'altrui opera di suggestione, le quali non siano, peraltro, riconducibili ad un'infermità mentale, in quanto non dovute ad un'autentica patologia, potendo, infatti, dipendere anche da alcune anomalie psichiche, quali delle fragilità caratteriali, oppure da particolari situazioni fisiche, culturali o ambientali. Pacifico è, dunque, che tale delitto non esige che il soggetto passivo versi in stato di incapacità di intendere e di volere, essendo sufficiente anche una minorata capacità psichica, con compromissione del potere di critica ed indebolimento di quello volitivo, tale da rendere possibile l'altrui opera di suggestione e pressione" (Cass. pen. n. 3209/2013).

L'art. 591, 2 co., n. 3 c.c. dispone che sono incapaci di testare "quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento". Costituisce un principio ormai consolidato e costante nella giurisprudenza di merito e di legittimità quello secondo cui lo stato di incapacità di testare deve essere valutato con particolare

rigore, non essendo sufficiente una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del *de cuius*, bensì occorrendo la prova che, a causa di una infermità transitoria o permanente ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi (cfr. Cass. civ. n. 27351/2014).

Il testamento olografo è inoltre annullabile qualora la volontà testamentaria sia effetto di dolo. La c.d. captazione della volontà testamentaria è regolata dall'art. 624 c.c., che al primo comma così dispone: *La disposizione testamentaria può essere impugnata da chiunque vi abbia interesse, quando è l'effetto di errore, di violenza o di dolo*. In particolare, la captazione testamentaria è il dolo con il quale taluno abbia indotto il *de cuius* a testare in modo diverso da quella che altrimenti sarebbe stata la sua volontà. La Corte di cassazione, definendo la nozione di captazione, ha precisato che *“La captazione consiste nel creare nel testatore la fallace convinzione di determinare spontaneamente e liberamente la propria volontà”* (Cass.civ. n. 2008/1962). La captazione della volontà testamentaria presuppone che il testatore sia capace di intendere e di volere, trovando altrimenti applicazione l'art. 591, 2 co., n. 3, c.c.

A mente dell'art. 100 c.p.c. *“per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse”*. L'interesse ad agire si traduce nella potenziale ed effettiva utilità che deriverebbe a chi agisce in giudizio dall'accoglimento della domanda (Cass. civ. n. 12548/2002). Nel caso di specie, l'attore che agisce per far valere l'annullabilità del testamento impugnato non è esentato dal dar prova del proprio interesse ad agire, che si estrinseca, in concreto, nella prova della necessità di ricorrere al giudice per evitare - attraverso la rimozione degli effetti del testamento impugnato - una lesione attuale del proprio diritto ed il conseguente danno alla propria sfera giuridica (cfr. Cass. nn. 2489/2019 e 7784/2020). In altri termini, tale domanda si rivelerebbe inammissibile, qualora dal suo accoglimento non derivasse alcuna utilità in capo all'attore (di qui l'onere dei nipoti di impugnare non uno, ma entrambi i testamenti dello zio, nonché di dimostrare che non vi sono chiamati di grado superiore rispetto a loro, che li escluderebbero dalla successione *ex lege*). Se sussistono chiamati ulteriori, ma di pari grado, l'attore dovrà invece evocarli in giudizio, trattandosi di ipotesi di litisconsorzio necessario (cfr. Cass. civ. n. 633302/2019).

Quanto al profilo della prova dei fatti a fondamento dell'azione di nullità del testamento redatto in esito alla commissione del reato di circonvenzione di incapace, va osservato che deve essere data dimostrazione: (a) della oggettiva esistenza e riconoscibilità all'esterno della minorata condizione di autodeterminazione del soggetto passivo (minore, infermo psichico e deficiente psichico) in ordine ai suoi interessi patrimoniali; (b) dell'induzione a compiere un atto che comporti, per il soggetto passivo e/o per terzi, effetti giuridici dannosi di qualsiasi natura, che deve consistere in un'apprezzabile attività di pressione morale e persuasione che si ponga, in relazione all'atto dispositivo compiuto, in rapporto di causa ad effetto; (c) dell'abuso dello stato di vulnerabilità del soggetto passivo, che si verifica quando l'agente, ben conscio della vulnerabilità del soggetto passivo, ne sfrutti la debolezza per raggiungere il fine di procurare a sé o ad altri un profitto (Cass. pe., sent. n. 39144/2013).

Quanto al profilo della prova dei fatti a fondamento dell'azione di annullamento dovuto ad incapacità ex art. 591, 2 co., n. 3, grava sull'attore l'onere di dimostrare l'incapacità naturale assoluta, potendo ricorrere anche ad elementi presuntivi, salva l'ipotesi, con relativa inversione dell'onere

della prova, di un perdurante e permanente stato di infermità in capo del testatore, giacché in tal caso incombe su chi resiste in giudizio l'onere di dar prova della cosciente redazione della scheda testamentaria in un momento di "lucido intervallo" (cfr. Cass. civ. n. 27351/2014);

Quanto, infine, al profilo della prova dei fatti a fondamento dell'azione di annullamento dovuto a dolo testamentario ex art. 624, 1 co., c.c., grava sull'attore dar prova della captazione ai danni del *de cuius*, vale a dire dei mezzi fraudolenti attuati per trarre in inganno il testatore. La prova della captazione può essere presuntiva (ex art. 2729 c.c.), ma deve "fondarsi su fatti certi che consentano di identificare e ricostruire l'attività captatoria e la conseguente influenza determinante sul processo formativo della volontà del testatore" (Cass. civ. n. 824/2014; conf. Cass. civ. n. 14011/2008, Cass. civ. n. 6396/2003). Per quest'ultimo aspetto viene in rilievo l'orientamento tradizionale di giudici di legittimità, secondo cui «il principio del rispetto assoluto della volontà del testatore comporta che, al fine di poter affermare che una disposizione testamentaria sia affetta da dolo, non è sufficiente dimostrare una qualsiasi influenza di ordine psicologico esercitata sul testatore, se del caso mediante blandizie, richieste, suggerimenti o sollecitazioni, ma occorre, invece, la prova dell'avvenuto impiego di veri e propri mezzi fraudolenti idonei a trarre in inganno il testatore, avuto riguardo alla sua età, allo stato di salute, alle sue condizioni di spirito, così da suscitare in lui false rappresentazioni ed orientare la sua volontà in un senso diverso da quello in cui si sarebbe spontaneamente indirizzata. L'esigenza di assicurare una più penetrante ricerca della volontà del testatore, di là delle mere dichiarazioni, impone innanzitutto un esame globale della scheda testamentaria e non di ciascuna singola disposizione, alla stregua dei principi generali di ermeneutica di cui all'art. 1362 c.c., applicabili al testamento sia pure con gli opportuni adattamenti» (cfr. da ultimo Cass. civ., n. 2521/2023). Orientamento, quest'ultimo, cui si è di recente affiancato altro orientamento volto ad attenuare la prova dei mezzi fraudolenti, attraverso criteri di larghezza, nei casi in cui il testatore risulti affetto da malattie senili che causano debolezze decisionali ed affievolimenti della "consapevolezza affettiva: «La disposizione testamentaria può dirsi effetto di dolo, ai sensi dell'art. 624, comma 1, c.c., allorché vi sia prova dell'uso di mezzi fraudolenti che, avuto riguardo all'età, allo stato di salute, alle condizioni di spirito del testatore, siano stati idonei a trarlo in inganno, suscitando in lui false rappresentazioni ed orientando la sua volontà in un senso verso il quale essa non si sarebbe spontaneamente indirizzata; idoneità da valutarsi con criteri di larghezza nei casi in cui il testatore, affetto da malattie senili che causano debolezze decisionali ed affievolimenti della "consapevolezza affettiva", sia più facilmente predisposto a subire l'influenza dei soggetti che lo accudiscono o con cui da ultimo trascorre la maggior parte delle sue giornate, costituendo tali valutazioni apprezzamenti di fatto non sindacabili in sede di legittimità, se non nei limiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.» (Cass. civ., n. 30424/2022).

In ottica difensiva, prendendo in esame le due diverse posizioni:

Il legale di Sempronio e Filano:

- (a) dovrà prospettare la necessità di esperire la procedura di mediazione obbligatoria prevista per le successioni ereditarie dall'art. 5, comma 1 *bis*, d.lgs. n. 28/2010, come condizione di procedibilità dell'azione di impugnativa testamentaria;
- (b) dovrà rappresentare in modo puntuale e specifico nel redigendo atto di citazione che l'impugnativa dei nipoti si rivolge ad entrambe le schede testamentarie del *de cuius*, e che non sussistono chiamati all'eredità di grado poziore o pari rispetto a quello dei propri assistiti (ove,

invece, dovessero sussistere chiamati *ex lege* di pari grado rispetto a Sempronio e Filano, questi dovrebbero essere convenuti in giudizio, in quanto litisconsorti necessari);

- (c) dovrà rappresentare che le condizioni psicofisiche di Tizio non erano idonee a consentire a questi una libera ed orientata espressione della volontà testamentaria, formulando:
- (i) in via principale, domanda di nullità dei testamenti in esito a commissione del reato di circonvenzione di incapace;
 - (ii) in subordine, domanda di annullamento dei testamenti per incapacità di intendere o di volere del testatore;
 - (iii) in ulteriore subordine, domanda di annullamento dei testamenti per dolo, prospettando i mezzi fraudolenti con cui la badante Caia ha tratto in inganno il testatore, suscitando in lui false rappresentazioni ed orientando la sua volontà in un senso diverso da quello in cui si sarebbe spontaneamente indirizzata;
- (d) quanto alla domanda formulata in via principale, egli dovrà dimostrare: (i) lo stato di “*infermità psichica*” ovvero la “*deficienza psichica*” del *de cuius*, richiamando a tal fine il procedere e l’aggravarsi della demenza senile del *de cuius* e, in ogni caso, la sua debolezza psichica, il suo perdurante stato di ansia e la sua facile suggestionabilità (stando al referto di Pronto Soccorso del novembre 2015); (ii) l’attività di pressione morale e persuasione che in relazione all’atto dispositivo compiuto dal *de cuius* è stata effettuata dalla badante (l’isolamento e l’allontanamento dai parenti, oltre alla suggestione indotta sul testatore che fosse solo Caia a voler bene al defunto e ad occuparsi di lui); (iii) l’abuso della vulnerabilità di Tizio da parte della badante al fine di procurare a sé un profitto (deviando su di sé un patrimonio, quello del defunto, normalmente destinato ai parenti più prossimi, Sempronio e Filano);
- (e) quanto alla domanda subordinata, egli dovrà argomentare che il procedere della demenza senile, in uno con lo stato depressivo del *de cuius* (insorto a partire dal decesso della amata moglie e progressivamente peggiorato nel corso degli anni), ha reso Tizio totalmente incapace di autodeterminarsi, offrendosi di dar prova di ciò per presunzioni;
- (f) quanto alla terza e ulteriormente subordinata domanda, egli dovrà argomentare che la condotta di Caia, attuata su un soggetto in condizioni di comprovata debolezza psichica, di perdurante stato di ansia e di facile suggestionabilità (stando al referto di Pronto Soccorso del novembre 2015) hanno integrato, in ogni caso, quei comportamenti fraudolenti idonei a determinare una falsa rappresentazione della realtà in capo al testatore e dunque ad indurlo a disporre dei suoi beni a vantaggio di Caia, con esclusione dei nipoti (Cass. civ. n. 25521/23). Lo stesso legale evidenzierà che, in applicazione dei principi sanciti da Cass. civ. n. 30424/2022, l’idoneità della condotta di Caia dovrà essere valutata con criteri di maggiore larghezza alla luce della patologia senile, della fragilità psichica, delle “debolezze decisionali” e degli affievolimenti della “consapevolezza affettiva” del testatore. Oltre alla documentata peculiare situazioni psicologica di Tizio, gli elementi (anche in via di presunzione) da valorizzare ai fini della prova dei mezzi fraudolenti saranno i seguenti: la convivenza fra il testatore e la badante (che dal decesso della propria amata moglie, Tizio *aveva preso con sé in casa*); la situazione di isolamento rispetto ai parenti, cui la badante ha costretto Tizio, vuoi attraverso comportamenti ostruzionistici (negava contatti al telefono), vuoi attraverso l’indotto convincimento che lei sola, e non gli altri parenti, avessero affezione e si prendessero cura di lui; la deviazione del patrimonio del testatore da quella che era la sua “naturale” destinazione (ai due nipoti, suoi parenti più stretti);

(g) dovrà conseguentemente domandare che, per effetto della accertata nullità ovvero, in subordine, per effetto dell'annullamento dei due testamenti del dicembre 2015 e marzo 2016, l'eredità di Tizio sia devoluta *ex lege* in favore degli (unici) eredi legittimi, Sempronio e Filano.

Il legale di Caia:

- (a) di fronte alla impugnativa dei testamenti da parte dei nipoti di Tizio, dovrà prospettare il necessario esperimento, da parte degli attori, della procedura di mediazione obbligatoria *ex art. 5, comma 1 bis, d.lgs. n. 28/2010*, ove la stessa non risultasse già esperita;
- (b) dovrà contestare il fondamento della domanda di nullità del testamento in quanto redatto in esito a commissione di reato di circonvenzione di incapace, chiedendone il rigetto. Ciò dovrà fare, offrendo prova dei fatti a fondamento della propria eccezione (dal referto del Pronto Soccorso del novembre del 2015 emerge, infatti, che a quella data residuava in Tizio una seppur limitata capacità di intendere e di volere, e che in difetto di prova contraria qualche settimana più tardi, a dicembre, Tizio versasse nelle medesime condizioni). Allo stesso modo, dovrà dimostrare che la fragilità psicologica di Tizio, come emerge dal suddetto referto, non era di per sé tale da renderlo un soggetto vulnerabile e comunque da alterarne la volontà testamentaria; e che, in ogni caso, le condotte attuate da Caia non hanno indotto il testatore a dare ai propri beni una destinazione diversa da quella da questi effettivamente voluta;
- (c) nel contestare il fondamento della domanda di annullamento del testamento *ex art. 591, 2 co., n. 3, c.c.* egli dovrà evocare la comprovata (seppur ridotta) capacità naturale di Tizio (vd. il punto b, che precede) e, all'esito, richiamarsi al consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr., *ex multis*, Cass. 2014 n. 27351) che esclude l'annullamento del negozio testamentario se, al momento della redazione di tale atto, il testatore non sia privo in modo assoluto della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi;
- (d) nel contestare, da ultimo, la domanda di annullamento per dolo *ex art. 624, comma 1, c.c.*, dovrà sostenere che le condotte di Caia possono semmai integrare delle mere blandizie, ma di certo non quei "mezzi fraudolenti" idonei a determinare la captazione della volontà testamentaria.